

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 6 del 25/02/2020

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Commissario Straordinario liquidatore dal 01.01.2020 al 25.02.2020.

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Il responsabile del settore
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 25/02/2020 al 11/03/2020 al n. 30 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 al n.11 in data 25/02/2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n.2 del 20/01/2020 con il quale nomina il sottoscritto responsabile del settore amministrativo ed economico finanziario;

Premesso che l'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 *“Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”*;

Vista la richiesta di rimborso presentata dal Presidente di questa Comunità Montana, prot. n.890 Del 4 /10/2018;

Appurato che, nel caso di specie, l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi “necessitato” in quanto finalizzato all'effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie di Presidente di questo Ente, e ne è stata accertata la convenienza economica in quanto il Presidente risiede ad Onano e il servizio di trasporto pubblico non è idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento della sua funzione;

Richiamata la delibera n. 38 della Sezione autonomie della Corte dei Conti dello scorso 29 dicembre che chiarisce l'inapplicabilità ai Sindaci del tetto di spesa disposto dall'articolo 6, c. 12, del DL n. 78/2010, per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 84 del TUEL, con la conseguenza che tali ultime spese possono essere rimborsate in misura forfettaria, parametrando ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, come previsto dell'art. 77-bis, comma 13, del D.L n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008;

Ritenuto, pertanto, per le considerazioni che precedono, di procedere a liquidare le spese di viaggio sostenute dal Commissario Straordinario Liquidatore dal 1 gennaio 2020 al 25 febbraio 2020;

Dato atto del proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto, attraverso il quale si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

DETERMINA

1. Di impegnare e contestualmente liquidare, per i motivi di cui in narrativa e per il periodo 1 gennaio 2020 al 25 febbraio 2020 a favore del Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, la somma di € 199,68 quale rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Commissario di questa Comunità Montana ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
2. Di imputare l'onere complessivo di € 199,68 sul cap.10110305, art 1, miss.1 prog.1 tit.1 PdC 1.03.02.01 bilancio provvisorio 2020;
3. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.